COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio fra i Comuni di Enna)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 del 28.11.2024

Oggetto: Sentenza del Tribunale di Enna n. 461/2024 pubblicata il 04.10.2024 nella causa iscritta al R.G. A.C. n. 1318/2018 avente ad oggetto "contratto a temine". Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio a norma dell'art. 194 c. 1 lett. a) del d. lgs. 267/2000.

Punto n. 5 odg

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno ventotto del mese di novembre, nell'Aula Consiliare "Piersanti Mattarella" (edificio Marconi) convocato per le ore 19.00 dal Presidente del Consiglio, in seduta ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Presiede il Sig. **CASTELLI Giuseppe.**
Partecipa il Segretario Comunale, **Dott. Filippo Ensabella**
Per l'Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco Antonio Impellizzieri, la Vice Sindaca Rosaria Ingrassia e l'Assessore Carmelo DI Marco.

	Nominativo	Carica rivestita	Presente	Assente	Cifra individuale
1	CASTELLI Giuseppe	Presidente	x		1335
2	VINCI Carlotta	Consigliere		x	1383
3	BARBAGALLO Lucia Patrizia Carmela	Assessore e consigliere	x		1304
4	ZINNA Lorenzo Santo	Consigliere	x		1270
5	ZAMPINO Michele Alessandro	Consigliere	x		1261
6	GRAZIANO Giorgia	Vice Presidente	x		1258
7	LEOCATA Nicola	Assessore e consigliere	x		1227
8	SCHINOCCA Maria Concetta	Consigliere	x		1192
9	CALI' Maria Rita	Consigliere	x		1186
10	BUA Vincenzo Antonio	Consigliere	x		1164
11	CASTIGLIONE Rosario	Consigliere	x		1160
12	VALENTI Prospero detto "Rino"	Consigliere	x		1034

Il Presidente Giuseppe Castelli legge il punto n. 5 all'odg e dà la parola al alla Vice Sindaca Rosaria Ingrassia.

Vice Sindaca Rosaria Ingrassia: si tratta di una sentenza dell'ottobre 2024 che riguarda 10 precari. Questa vicenda trae origine da un ricorso fatto da 10 lavoratori ex articolisti che avevano chiesto la stabilizzazione al Comune, avevano citato il Comune per il risarcimento dei danni per la mancata stabilizzazione.
Nel corso degli anni, visto che si tratta di una vicenda che è partita nel 2018, questi lavoratori sono stati successivamente stabilizzati ed hanno ottenuto quello che avevano chiesto.
Questa sentenza nel dichiarare la cessata materia del contendere compensa le spese per 2/3 e condanna il Comune di Catenanuova a pagare 1/3 delle spese legali per 3.404,59 € più oneri da ripartire tra i 10 lavoratori.
In questa proposta voi vedete che questa somma viene ripartita tra 7 dipendenti perché per altri 3 che avevano partecipato al giudizio si è compensato questo loro credito con un debito derivante sempre

da una sentenza che li aveva condannati a pagare delle somme in favore del Comune.
Questa è la sentenza e ne prendiamo atto, vi si chiede il riconoscimento del debito fuori bilancio, c'è il parere del Revisore dei Conti.

Il Presidente Giuseppe Castelli chiede se ci sono interventi in merito.

Capogruppo Minoranza Michele Alessandro Zampino: per i debiti fuori bilancio quando scaturiscono da una sentenza ovviamente si tratta solamente di una ratifica che il Consiglio deve fare e quasi obbligatoriamente il Consiglio deve votarli perché è un giudice che stabilisce questo debito.
Però è chiaro come ha esposto il Vice Sindaco che trattasi di una sentenza particolare perché è una sentenza che riguarda il precariato.
Precariato che non ci cade dall'alto ma che è l'amministratore che lo produce, è il sistema.
Il tema del precariato è una delle vicende più esilaranti della storia della Pubblica Amministrazione in Italia perché tutti gli amministratori consapevoli di questo Istituto di fatto è diventato un' alternativa di quello che è il concorso fregandosene di quello che è l'art. 97 delle Costituzione che recita che nel pubblico impiego si accede solo ed esclusivamente per concorso.
Detto questo ovviamente non possiamo dire **no** alla ratifica, o meglio lo diciamo ma non per l'Istituto, ma proprio per bocciare questa attività del precariato.
E' un precariato che non avete fatto voi (rivolto alla maggioranza) e che non abbiamo fatto noi ma che hanno fatto quelli prima di noi ed oggi ci troviamo a pagare i debiti.
Sul giornale si legge di altre assunzioni di precariato per quanto riguarda il Policlinico, messi sotto il faro delle procure, personale precario che fra 20 anni sarà stabilizzato e gli amministratori futuri fra 20 anni dovranno pagare debiti fatti dagli attuali amministratori.
Diciamo no al precariato anche per quanto riguarda la dignità del lavoratore perché a un lavoratore che per 20 o 30 anni è precario si va a calpestare quella che è la sua dignità o la dignità della sua famiglia.
Allo stesso modo non si possono accettare dipendenti che dopo 30 anni hanno dei contratti di 24 ore o di 30 ore settimanali e non il 100% del monte ore di lavoro.
Questo è ancora una volta un sistema per tenere a guinzaglio quello che è un dipendente sia per pressioni elettorali sia per pressioni sindacali e quant'altro.
Quindi il nostro **no** non si riferisce alla ratifica o all'approvazione del debito fuori bilancio ma si riferisce a quello che è il tema della sentenza che ampiamente ha esposto il Vice Sindaco.

Presidente Giuseppe Castelli: chiedo se ci sono altri interventi.
Bene non ci sono altri interventi, mettiamo ai voti la proposta, chi non è d'accordo alzi la mano chi è d'accordo la tenga abbassata.

Si passa alla votazione

Presenti/votanti n. 11 favorevoli n. 8(maggioranza), contrari n. 3 Zampino, Zinna, Valenti (minoranza).

Il Consiglio Comunale approva il 5° punto all'odg con i voti della maggioranza.

COMUNE DI CATENANUOVA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n.29 del 20/11/2024

Proponente
La resp.le f.f. del settore affari generali contratti e contenziosi
Ufficio contenzioso
Dr.ssa Santa Maria Tracà

Oggetto: Sentenza del Tribunale di Enna n.461/2024 pubblicata il 04/10/2024 nella causa civile iscritta al R.G. A. C. n.1318/2018 avente ad oggetto "contratto a termine".
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio a norma dell'art. 194 c. 1 lett. a) del d.lgs. n.267/2000.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONTENZIOSO

Considerato che

Il giudice nella sentenza oggettivata ha:

- dichiarato cessata la materia del contendere;
- compensato per i due terzi le spese fra il Comune di Catenanuova e n.10 lavoratori nelle persone di:

1	C. V.
2	C. A. A.
3	G. G.
4	M. M. G.
5	P. G.
6	R. N. S.
7	R. P.
8	V. C.
9	Z. D.
10	Z. M. R.

- ha liquidato le spese in 10.000,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa con condanna del Comune al residuo in favore degli stessi.

Tenuto conto che

- il totale delle somme a carico di questo Ente è pari a € 4.836,73 importo derivante dai conteggi che seguono, da dividere per l'appunto per 10, essendo tale il numero dei ricorrenti.

	Somme liquidate in sentenza	10.000,00 €
1/3	Somme a carico dell'Ente	3.333,33 €
15%	Spese generali	500,00 €
		3.833,33 €
4%	Cassa avvocati	153,33 €
		3.986,67 €
22%	IVA	877,07 €
		4.863,73 €
10	N. dei ricorrenti	486,37 €

Tenuto conto, altresì, che

- nessuna somma spetta a tre, di detti 10, lavoratori in quanto interessati da compensazione per altro giudizio e che pertanto l'importo si riduce a € 3.404,59 (4.863,73/10 = 486,37 x 7) .

Visto

L' art.194 del D.L.vo n.267/2000 c. 1 lett. a) il quale prevede che con delibera consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e provvedano quindi al finanziamento della relativa spesa.

Dato atto che

Nella fattispecie è esclusa ogni possibilità di apprezzamento discrezionale trattandosi di debiti conseguenti a provvedimenti giurisdizionali esecutivi e che la natura della delibera consiliare in questione è quella di ricondurre un fenomeno di rilevanza contabile al sistema di bilancio al fine di adottare i successivi provvedimenti di riequilibrio finanziario.

Ritenuto necessario

Assolvere l'obbligazione di pagamento il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente derivanti dal recupero coattivo del credito

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

Di riconoscere, a norma dell'art. 194 c. 1 lett. a) del d.lgs. n.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di € 3.404,59 (4.863,73/10 = 486,37 x 7) in favore di sette dipendenti, quali ricorrenti nella causa civile iscritta al n.1318/2028 R.G. A. C. del Tribunale di Enna .

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20/11/2024

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole.

La Resp.le del I Settore
Dott.ssa Santa Maria Tracà

Lì, 20/11/2024

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole.

La Resp.le del II Settore
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

Lì, 20/11/2024

Comune di Catenanuova (EN) Prot. N.0013488 del 21-11-2024 arrivo

COMUNE DI CATENANUOVA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

-----§§§§-----

Verbale n. 19 del 21 novembre 2024

OGGETTO: ***Sentenza del Tribunale di Enna n. 461/2024 pubblicata il 4.10.2024 nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1318/2018 avente ad oggetto "Contratto a termine". Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettere a) del D.Lgs. 267/2000.***

L'anno duemila ventiquattro il giorno ventuno del mese di novembre, il dott. Giuseppe Testa, Revisore Unico dei conti, nominato con deliberazione del C.C. n. 34 del 27.10.2023,

- **Vista** la proposta di deliberazione di C.C. n. 29 del 20.11.2024 predisposta dal responsabile del Settore Affari generali-servizio contenzioso, avente per oggetto "*Sentenza del Tribunale di Enna n. 461/2024 del 4 ottobre 2024 nella causa civile iscritta al R.G.A. n. 1318/2018. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 in favore di n. 7 dipendententi*".

Premesso che

- l'art. 194 del D. Lgs. N. 267/2000, dispone che con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori Bilancio;

Preso atto che:

- Con sentenza n. 461/2024 del 4.10.2024 il Tribunale di Enna nel dichiarare la cessata materia del contendere ha liquidato le spese a carico dell'Ente in complessivi € 4.863,73 da liquidare ai 10 dipendenti;
  - € 3.333,33 spese liquidate in sentenza;
  - € 500,00 spese generali;
  - € 153,33 CPA 4%;
  - € 877,07 IVA;
- Che la liquidazione verrà fatta a n. 7 dipendenti in quanto tre di essi interessanti da compensazione per altro giudizio con la conseguenza che l'importo complessivo da riconoscere ammonta a € 3.404,59;

Constatato

- Che il debito derivante da sentenza come nella deliberazione nel dettaglio illustrato, è riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;
- Che la superiore somma trova copertura nel Bilancio pluriennale 2024 – 2026, esercizio 2024 – codice di bilancio 01.11 – 1.10 capitolo 357/0;
- La regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Tenuto conto:

- Dei pareri di regolarità tecnica espresso dalla Dott.ssa Santa Maria Tracà e di regolarità contabile espresso dalla Dott.ssa Maria Concetta Giunta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- Del regolamento di contabilità;

Il Revisore

Esprime il proprio **parere favorevole** alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "***Sentenza del Tribunale di Enna n. 461/2024 pubblicata il 4.10.2024 nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1318/2018 avente ad oggetto "Contratto a termine". Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettere a) del D.Lgs. 267/2000".***

Si raccomanda di trasmettere la presente, e tutti gli atti relativi al presente debito fuori bilancio alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 comma 5 della Legge n. 289/2002, entro i termini previsti.

Copia del presente verbale sarò allegata alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico
(Dott. Giuseppe Testa)

COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio fra i Comuni di Enna

Prot.

OGGETTO: CONVOCAZIONE

AI CONSIGLIERI COMUNALI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, C. 4, L.R. n. 7 del 26/08/1992 e dello Statuto Comunale, si invita la S.V., quale Consigliere Comunale, a partecipare alla Seduta di Consiglio Comunale, indetta in sessione ordinaria per le ore **19:00** del giorno **28.11.2024**, che avrà luogo nell'Aula Consiliare "Piersanti Mattarella" (accanto edificio Marconi), per la trattazione degli affari di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2. Variazione di assestamento del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175 d. lgs. n. 267/2000);
3. Democrazia partecipata. Modifica e integrazione Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 09 del 25.03.2019;
4. Aggiornamento "Piano Comunale di Protezione Civile"
5. Sentenza del Tribunale di Enna n. 461/2024 pubblicata il 04.10.2024 nella causa iscritta al R.G. A.C. n. 1318/20218 avente ad oggetto "contratto a termine". Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio a norma dell'art. 194 c. 1 lett. a) del d. lgs. n. 267/2000;
6. Richiesta di determinazione della quota capitale prelevata dalla tariffa e destinata all'attuazione degli interventi infrastrutturali del Servizio Idrico Integrato dell'ATI di Enna da trasmettere al Presidente della regione siciliana, all'Assessorato regionale dell'energia e servizi di pubblica utilità, al DG dipartimento acqua e rifiuti, all'Assemblea regionale siciliana- II commissione bilancio, al vice Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, On. Annunziata Luisa Lantieri e all'On. Sebastiano Venezia;

Si riporta, qui di seguito, integralmente, l'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9:

"Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.
Qualora anche nella ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo, stessa ora, col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica.
Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità che in relazione al disposto del successivo art. 58, trova applicazione per i Comuni".

A norma dell'art. 173 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana, approvato con legge regionale n.16/1963 decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive.

Lì, 22/11/2024

Il Presidente del Consiglio Comunale
Giuseppe CASTELLI

Comune di Catenanuova (EN) Prot. N.0013552 del 22-11-2024 partenza

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIUSEPPE CASTELLI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
LUCIA PATRIZIA CARMELA BARBAGALLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per consecutivi giorni 15 (quindici) in data 04 / 12 / 2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva:

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 12, comma 1 della l.r. n. 44/91;

☐ In data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 12, co. 2 l.r n. 44/91.

Catenanuova_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FILIPPO ENSABELLA